

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, concernente norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio;

Visto, in particolare, l'articolo 4 della legge regionale n. 39 del 2004, che prevede la concessione di un contributo annuale ai comuni che risultano in situazione di maggiore disagio, stabilisce i presupposti per detta concessione, attribuisce alla Giunta regionale il compito di indicare termini e modalità per i procedimenti di concessione, in accordo con i procedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 e del programma di riordino territoriale, nonché termini, modalità e adempimenti per l'attuazione dell'articolo medesimo;

Visto il parere espresso dal CTP nella seduta del 14 ottobre 2004;

Vista l'intesa Giunta regionale – enti locali acquisita nella seduta del tavolo di concertazione interistituzionale del 18 ottobre 2004;

a voti unanimi

DELIBERA

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, la struttura regionale competente, settore affari istituzionali e delle autonomie locali della direzione generale della presidenza, prende anzitutto in considerazione i Comuni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e individua la somma che potrebbe essere corrisposta a ciascuno di essi qualora risultassero tutti partecipare, nello stesso anno solare per il quale il contributo deve essere corrisposto, a gestioni associate che hanno i requisiti per la concessione dell'incentivazione ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001 e del programma di riordino territoriale.
2. Entro quindici giorni dalla data di concessione dei contributi di cui al programma di riordino territoriale, attribuita a seconda dei casi a titolo forfetario o annuale, la somma individuata ai sensi del punto 1 della presente deliberazione è attribuita, a titolo di anticipazione sull'importo definitivo, a ciascun Comune che è risultato effettivamente partecipare a gestioni associate incentivate. Alla concessione dell'anticipazione si provvede con decreto che effettua l'impegno e la contestuale liquidazione. In considerazione dell'avvenuta individuazione dei Comuni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 39 del 2004, determinati dalla graduatoria approvata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge medesima, l'impegno è effettuato sull'intera somma disponibile sul bilancio; la liquidazione dell'anticipazione è effettuata nei confronti dei soli Comuni che risultano in possesso dei requisiti di legge.
3. I Comuni, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 39 del 2004, che non risultano beneficiari dell'anticipazione di cui al punto 2 della presente deliberazione, possono trasmettere alla struttura regionale competente, entro il termine perentorio del 31 dicembre¹, la documentazione comprovante la sussistenza, nel medesimo anno solare, dei

¹ Termine modificato con deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2005, n. 1138.

requisiti e delle condizioni previsti dal programma di riordino territoriale per l'incastivazione, ancorché quest'ultima non sia stata o non possa essere effettivamente concessa. La documentazione deve essere trasmessa alla struttura regionale competente, che effettua l'istruttoria sugli atti trasmessi valutando la sussistenza o meno dei requisiti di legge. L'istruttoria e la valutazione sono effettuate in conformità ai criteri stabiliti dal programma di riordino territoriale e dai provvedimenti attuativi.

4. La struttura regionale competente, entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla scadenza del termine del punto 3 della presente deliberazione, provvede alla concessione del contributo in via definitiva per l'anno di competenza e alla liquidazione delle somme ai Comuni che risultano in possesso dei requisiti di legge. Con il medesimo decreto si provvede altresì, ove occorra, alla rideterminazione del contributo concesso ai sensi del punto 2 e alla liquidazione della differenza spettante ai Comuni già risultanti beneficiari.
5. Nell'anno 2004 il termine perentorio entro il quale i Comuni possono trasmettere, ai sensi del punto 3 della presente deliberazione, la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di legge è stabilito al 31 dicembre 2004. L'impegno per i contributi da concedersi è assunto a valere sul bilancio 2004 su un apposito capitolo in corso di istituzione, per un importo di 2 milioni di euro.
6. Entro il sessantesimo giorno dal termine dell'esercizio finanziario relativo all'anno di adozione del provvedimento di concessione del contributo a titolo definitivo, il Comune beneficiario è tenuto alla presentazione della relazione di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale n. 39 del 2004, anche in adempimento degli obblighi dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il contributo non è stato completamente utilizzato, la relazione è dovuta, nel termine medesimo, per ciascuno degli anni successivi, fino alla completa utilizzazione. La relazione deve contenere:
 - a. la rendicontazione delle spese effettuate, con espresso riferimento a tutti o a taluni interventi, attività o iniziative di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale n. 39 del 2004; detti elementi sono trasmessi mediante la modulistica in uso nella Regione Toscana per la rendicontazione dei contributi straordinari; detto elemento costituisce adempimento degli obblighi dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - b. l'indicazione delle risorse aggiuntive che sono risultate a carico del Comune per la realizzazione degli interventi, delle attività e delle iniziative di cui alla lettera a);
 - c. i risultati che il Comune ritiene di aver raggiunto con gli interventi, le attività o le iniziative effettuati con l'utilizzazione del contributo; detto elemento costituisce adempimento degli obblighi dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - d. gli eventuali programmi di attività che il Comune intende realizzare, come risultanti dal bilancio pluriennale e dalla relazione previsionale programmatica.
7. Il monitoraggio sull'utilizzazione dei contributi è effettuato dalla struttura regionale competente alla concessione, sulla base delle relazioni di cui al punto 6. Il Comune è tenuto a fornire ogni collaborazione per l'acquisizione di ulteriori elementi utili per la redazione delle relazioni al Consiglio regionale di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 39 del 2004. La mancata collaborazione è espressamente segnalata nelle relazioni suddette.

8. La struttura regionale competente provvede con decreto del dirigente alla revoca del contributo, previo avviso, nel caso in cui non è trasmessa la relazione del punto 6 nel termine ivi previsto. Alla revoca si provvede anche nel caso di ritardata trasmissione della relazione. Scaduto il termine, se la relazione risulta regolarmente trasmessa ma è incompleta, la struttura regionale competente provvede con lettera, inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o con telefax da cui risulti la data del ricevimento, ad assegnare un ulteriore termine per trasmettere le necessarie integrazioni. In caso di ulteriore inadempimento si provvede direttamente, previo avviso, alla revoca. Il provvedimento di revoca è adottato entro sessanta giorni dal termine stabilito dal punto 6, ovvero dall'ulteriore termine assegnato per l'integrazione della relazione. Si provvede comunque direttamente alla revoca, previo avviso, se non è stato trasmesso alcun elemento della rendicontazione di cui al punto 6, lettera a), nel termine ivi previsto.
9. La restituzione delle somme revocate avviene, ai sensi della normativa regionale vigente, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento inviata dal servizio competente in materia di entrate. Decorso inutilmente detto termine, si provvede al recupero delle somme erogate.
10. Per la concessione e la revoca dei contributi si applicano le ulteriori disposizioni della legge regionale n. 39 del 2004. In particolare, la struttura regionale competente verifica la sussistenza delle situazioni previste dall'articolo 4, comma 9, ai fini dell'esclusione dal contributo del Comune che vi incorra; l'esclusione dal contributo può essere considerata fin dalla fase iniziale del procedimento di cui al punto 1 della presente deliberazione.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9, è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18.

Segreteria della Giunta
Il Direttore generale della
Presidenza
Valerio Pelini

Il dirigente responsabile
LUIGI IZZI

Il Direttore generale
VALERIO PELINI